

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

A causa di un sovradosaggio delle componenti chimiche inserite nello strumento di lavoro denominato "Bomba di Mahler", e di una maldestra manovra, tale bomba esplodeva causando lesioni gravissime ad un lavoratore che veniva a morte alcuni giorni dopo il ricovero in ospedale, e ad un secondo lavoratore lesioni guaribili in 19 giorni.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Quanto alla posizione di garanzia del datore di lavoro anche rispetto ai lavoratori parasubordinati od anche autonomi, l'insegnamento di questa Corte, anche esso costantemente espresso, vuole che in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di fornire le attrezzature idonee e regolamentari grava sull'imprenditore che comunque usufruisca dell'opera di lavoratori anche autonomi e li inserisca nell'organizzazione aziendale (Cassazione penale, sez.4°, 15 giugno 1990, Fantini)

L'imprenditore che si avvalga di altre imprese per l'esecuzione di opere accessorie, non è esente dall'obbligo di controllare le condizioni di sicurezza del lavoro e di provvedere all'apprestamento di quelle opere necessarie a tutelare i lavoratori, anche se autonomi (Cassazione penale, sez.4°, 1 luglio 1980, Gianvincenzo). La posizione tipica di garanzia del datore di lavoro non subisce alcuna svalutazione per la particolare qualificazione professionale dei collaboratori, la cui naturale maggiore autonomia rispetto ai dipendenti non qualificati, non arriva a consentire che rimanga eluso l'obbligo delle misure minime di prevenzione (libretto di istruzioni dei macchinari, schermature protettive nei casi di trattamento di sostanze chimiche o esplosive, strumenti per il dosaggio dei componenti trattati, ecc.) che il soggetto responsabile della sicurezza è obbligato a fornire, ancor prima di ogni dovere di informazione e di formazione che in ogni caso non è nemmeno escluso nei termini quanto meno essenziali.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2004

Numero: 14875

Sezione: IV

cod. 25

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.